

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

*ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nell'ambito dell'Avviso pubblico MUR n. 3264 del 28/12/2021 per il coordinamento delle attività progettuali e dell'attuazione del progetto "Nano Foundries and Fine Analysis – Digital Infrastructure (NFFA-DI)",*

TRA

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (d'ora innanzi denominato CNR o "Soggetto Beneficiario") con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, cap. 00185 - Codice Fiscale 80054330586, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza in qualità di Presidente e Legale rappresentante del CNR in virtù di Decreto di nomina del Ministro dell'Università e della Ricerca protocollo n. 0000368 del 12/04/2021,

E

**AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK** (di seguito e per brevità denominata "AREA" o "Soggetto Co-beneficiario"), rappresentata dalla Presidente prof.ssa Caterina Petrillo, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, domiciliata per la sua carica presso la sede legale dell'Ente, in Località Padriciano, 99 – Trieste

E

**POLITECNICO DI MILANO** (di seguito e per brevità denominata "POLIMI" o "Soggetto Co-beneficiario"), rappresentato dal Rettore Prof. Ferruccio Resta ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale n. 623/AG del 23 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ateneo, in Milano

(20133) Piazza L. da Vinci 32 P.IVA 04376620151 C.F. 80057930150

E

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO** (di seguito e per brevità denominata

“UNIMI” o “Soggetto Co-beneficiario”) con sede in Milano, Via Festa del Perdono,

7, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, rappresentato dal Rettore, Prof. Elio Maria

Franzini, giusto decreto di nomina del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca del 24 agosto 2018;

nel seguito individuate congiuntamente anche come le “Parti” e, singolarmente

“Parte”

**PREMESSE:**

**a. VISTO** il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020,

che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla

ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

**b. VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il

dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**c. VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato

positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21

del 14 luglio 2021;

**d. CONSIDERATO**, in particolare, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” -

Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di investimento 3.1, che

istituisce il “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di

ricerca e di innovazione” del PNRR che prevede il sostegno per “la creazione di

infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con

quello accademico”;

e. **CONSIDERATI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

f. **VISTO** il Decreto-Legge del 6 maggio 2021 n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

g. **VISTO** il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

h. **VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1082 del 10 settembre 2021, con il quale è stato adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l'orientamento strategico per le politiche legate al tema delle Infrastrutture di Ricerca e definisce ed aggiorna le priorità nazionali;

i. **VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l'art. 1, comma 549, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi denominato MUR o “*Ministero*”), il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca;

**j. VISTO** il mandato, conferito dal Consiglio dell'UE al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca, di sostenere un approccio coerente e strategico al processo decisionale sulle infrastrutture di ricerca in Europa, anche attraverso la definizione periodica di una Roadmap;

**k. VISTO** l'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28/12/2021 ed, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui prevede che i Soggetti Beneficiari, ammessi alla presentazione della proposta progettuale oggetto dell'avviso, possono essere gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 218/2016, le Università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che siano stati altresì individuati nel PNIR quali capofila di IR, i quali possono partecipare da soli o, in compagine, con uno o più Soggetti Co-beneficiari, previa stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni", avente i contenuti specificati nel medesimo avviso;

**l. VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

**m. VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 ("Codice Privacy");

**n. VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1 agosto 2018;

**o. VISTO** lo Statuto del Co-beneficiario Area Science Park emanato con determinazione del Presidente di data 27 ottobre 2017, n. 10;

**p. VISTO** lo Statuto del Co-beneficiario Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettoriale n. 623/AG del 23 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012;

**q. VISTO** lo Statuto del Co-beneficiario Università degli Studi di Milano, emanato con Decreto Rettoriale del 15 marzo 2012, da ultimo modificato con Decreto Rettoriale del 4 maggio 2020

**r. VISTO** il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” pubblicato sulla GURI n. 129 del 4 giugno 2013.

**CONSIDERATO CHE:**

- Il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati.

- Il Co-beneficiario AREA Science Park è ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell’Università e della Ricerca che, in base al suo Statuto,

favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.

- Area Science Park ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, normativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi della Carta europea dei ricercatori, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

- Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative; promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo; collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati.

- Il Co-beneficiario Politecnico di Milano è un'università scientifico-tecnologica, che forma ingegneri, architetti e designer. Fondata nel 1863, Polimi è una delle

università più importanti al mondo, classificata nel QS World University

Ranking 2022 (giugno 2021) 1a in Italia e 142a nel mondo. Polimi ha sempre

puntato sulla qualità e sull'innovazione della didattica e della ricerca,

sviluppando un proficuo rapporto con il mondo imprenditoriale e produttivo

attraverso la ricerca sperimentale e il trasferimento tecnologico.

- Il Politecnico offre corsi di tutti i livelli: laurea, laurea magistrale, master e corsi

post-laurea, dottorato. Attualmente più di 1.400 professori e ricercatori lavorano

al Politecnico e 48.500 studenti (di cui 7.500 stranieri) sono distribuiti in 7

diversi campus. L'Università è organizzata in 12 Dipartimenti grazie ai quali

intende potenziare il proprio impatto sulla società favorendo un'innovazione

scientifico-tecnologica sostenibile e responsabile in grado di contribuire al

progresso post-Covid-19. La ricerca strategica viene svolta nei campi

dell'energia, dei trasporti, della pianificazione, della gestione, del design, della

matematica e delle scienze naturali e applicate, dell'ICT, dell'ambiente costruito,

dei beni culturali, con più di 250 strutture di ricerca di cui 4 Grandi

Infrastrutture: la Galleria del Vento (unica al mondo per configurazione e

caratteristiche), il Laboratorio Prove Materiali (LPM), PoliFAB (l'infrastruttura

di ricerca dell'Ateneo per la micro e nano produzione) e PoliFactory, il

makerspace del Politecnico di Milano dove si sviluppano nuovi processi di

progettazione.

- Il Politecnico di Milano, ogni anno, attrae oltre 140 milioni di euro grazie a

contratti di ricerca e finanziamenti esterni. Queste attività di autofinanziamento

rappresentano una parte consistente del suo bilancio totale. Nello specifico,

l'Ateneo risulta essere la prima università in Italia e undicesima in Europa per

progetti finanziati dalla Commissione europea. Nell'ambito del Programma

Quadro Horizon 2020 (2014-2020) sono stati finanziati 437 progetti per un totale di oltre 189 milioni di euro. Con il nuovo programma Horizon Europe (2021-2027), ad oggi sono stati finanziati 25 progetti per un totale di oltre 10 milioni di euro;

- Il Co-beneficiario Università degli Studi di Milano afferma il ruolo essenziale della ricerca scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. A questo fine essa promuove la ricerca sia sostenendo con i più opportuni strumenti quella autonomamente proposta dalle strutture dell'Ateneo, da gruppi e da singoli studiosi, favorendone il libero svolgimento in un quadro di razionale impiego delle risorse e delle competenze disponibili, sia sostenendo le azioni volte al reperimento di contributi e risorse esterne, salvaguardando le prerogative, il ruolo e la responsabilità strategica dell'Ateneo. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università utilizza e promuove ogni forma opportuna di cooperazione scientifica e didattica, concludendo a questo fine accordi con amministrazioni dello Stato ed enti e soggetti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali;

- Con decreto direttoriale n. 104 del 20/06/2022 il MUR ha approvato la Graduatoria definitiva delle proposte progettuali – Panel PSE relativa all'Avviso indicato alla lettera k. delle premesse al presente Accordo;

- Con decreto direttoriale n. 371 del 11/10/2022 la proposta progettuale denominata “Nano Foundries and Fine Analysis – Digital Infrastructure” è collocata utilmente nella Graduatoria unica definitiva degli ulteriori progetti ammessi e finanziabili a valere sui fondi di cui ai D.D. prot. n. 245 del 10 agosto 2022 e D.D. 326 del 30 agosto 2022;

- Con successivo decreto direttoriale n. 411 del 27/10/2022 la proposta progettuale denominata “Nano Foundries and Fine Analysis – Digital Infrastructure” (nel seguito “Progetto”) presentata dalle Parti nell’ambito del ridetto Avviso è stata ammessa al finanziamento;
- Il Soggetto beneficiario ha provveduto ad acquisire il CUP (Codice Unico di Progetto) identificato al n. B53C22004310006 per l’intervento denominato Nano Foundries and Fine Analysis – Digital Infrastructure per complessivi euro 33.999.999,96;
- Le attività di ricerca connesse al Progetto sono focalizzate sullo studio della materia alla scala nanometrica e delle nanotecnologie;
- Le Parti intendono disciplinare i rapporti e le obbligazioni comuni per l’esecuzione, in forma coordinata e congiunta, del Progetto nonché definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione del Progetto;
- Gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell’art. 15, della legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti “ad oggetto pubblico”, consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all’accordo in posizione di equi-ordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
- Per quanto attiene all’oggetto del presente accordo, per “interesse comune” si intende la sinergica convergenza degli enti pubblici coinvolti su attività di interesse comune legate alla realizzazione del Progetto nell’ambito della diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna parte coinvolta;
- Con parere del 7 ottobre 2015, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, l’ANAC ha chiarito che gli accordi conclusi tra due o più

amministrazioni non rientrano nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici allorquando: i) l'accordo realizza un interesse pubblico valutato alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; ii) l'accordo prevede una reale divisioni di compiti e responsabilità; iii) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano come mero ristoro delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo; iv) l'accordo non interferisce con le norme comunitarie in tema di libera concorrenza;

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1- Valore delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati:

- a) L'Avviso MUR n. 3264 del 28.12.2021;
- b) La scheda tecnica della proposta progettuale (Allegato B dell'Avviso), come integrati nella fase negoziale ai sensi dell'art. 10, par. 3, lett. d), dell'Avviso e/o eventualmente variati concordemente dalle Parti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello stesso Avviso;
- c) Il Decreto direttoriale del MUR n. 411 del 27/10/2022 di ammissione al finanziamento del Progetto;
- d) Il Decreto direttoriale del MUR n. 371 del 11/10/2022 di approvazione della Graduatoria unica definitiva degli ulteriori progetti ammessi e finanziabili a valere sui fondi di cui ai D.D. prot. n. 245 del 10 agosto 2022 e D.D. 326 del 30

agosto 2022;

e) Il Disciplinare di concessione del finanziamento;

f) La presa d'atto del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. del 16 aprile del 2013, n. 62 (Allegato C dell'Avviso) che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Il presente Accordo dovrà essere interpretato sulla base della comune intenzione delle Parti, la quale dovrà essere ricostruita tenendo conto dell'Accordo nel suo complesso e del principio di conservazione del medesimo.

## **Articolo 2 – Oggetto e Finalità**

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano ad instaurare un rapporto di reciproca collaborazione finalizzato alla realizzazione congiunta del Progetto denominato “Nano Foundries and Fine Analysis – Digital Infrastructure (NFFA-DI)” nonché alla gestione del finanziamento pubblico concesso al Progetto presentato nell'ambito dell'Avviso MUR n. 3264 del 28/12/2021 (nel seguito “Avviso”) oltreché definire, i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione del Progetto.

A tal fine le Parti dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso ed in particolare:

a) Della capacità operativa e amministrativa, al fine di assicurare la realizzazione del Progetto nelle modalità e termini previsti;

b) Dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;

c) Dei requisiti minimi e delle relative misure atte a garantire quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

### **Art. 3 - Ruolo e responsabilità del Soggetto Beneficiario**

In qualità di Soggetto Beneficiario, il CNR assume la responsabilità nei confronti del Ministero in ordine al coordinamento delle attività previste dal Progetto e all'attuazione dello stesso.

A tal fine, il CNR si impegna a:

- a) Adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'Avviso e alle funzioni a lui delegate dal/i Soggetto/i Co-beneficiario/i indicati nel presente Accordo;
- b) Rappresentare le Parti nei rapporti con il Ministero e con i terzi assumendo tutte le funzioni necessarie al coordinamento del Progetto;
- c) Presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto delle Parti, il Progetto e le eventuali variazioni dello stesso;
- d) Sottoscrivere, in nome e per conto delle Parti, tutti gli atti previsti ai fini della concessione del finanziamento relativo al Progetto;
- e) Presentare una relazione tecnica bimestrale sull'andamento delle attività del Progetto e una relazione tecnica di fine Progetto;
- f) Presentare, in nome e per conto delle Parti, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento alle Parti delle quote di loro spettanza;
- g) Concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e a garantire la qualità tecnico-scientifica dei risultati della ricerca;
- h) Assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con le modalità previste dai regolamenti del CNR, un "Manager dell'Infrastruttura" ai sensi dell'art. 8. Comma 3, dell'Avviso.

Il CNR, per il tramite del suo Legale Rappresentante provvederà, inoltre, allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione e di coordinamento nonché a tutti gli

adempimenti di competenza del Soggetto Beneficiario di carattere organizzativo, giuridico ed amministrativo finalizzati all'esecuzione del Progetto;

#### **Art. 4 - Ruolo e responsabilità dei Soggetti Co-beneficiari**

AREA, POLIMI e UNIMI in qualità di Soggetti Co-beneficiari del Progetto si impegnano ad eseguire con la massima cura e diligenza tutte le attività ad esso assegnate nel Progetto così come approvato. Ogni Soggetto Co-beneficiario si impegna a rispettare quanto assegnato nella scheda tecnica di proposta progettuale (Allegato B dell'Avviso) relativamente alle attività di ricerca con relativi finanziamenti, tempistica e modalità di realizzazione, *deliverables*, *milestones* e ogni altro connesso adempimento.

In nessun caso il Soggetto Co-beneficiario potrà richiedere al Soggetto Beneficiario maggiori finanziamenti per incrementi di costo o altri oneri derivanti dall'esecuzione delle attività ad esso assegnate dal Progetto rispetto a quanto previsto ed autorizzato con la proposta progettuale approvata.

Il Soggetto Co-beneficiario è responsabile nei confronti del Soggetto Beneficiario e di tutti gli altri Soggetti Co-beneficiari costituenti la compagine di Progetto relativamente alla propria parte di attività prevista dal Progetto. A tal fine il Soggetto Co-beneficiario si impegna a produrre, senza indugio, quanto necessario per soddisfare gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio previsti dalla vigente normativa, dall'Avviso e dal presente Accordo, e a renderlo disponibile al Soggetto Beneficiario in tempo utile perché questi possa, a sua volta, adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dell'Avviso.

#### **Art. 5 – Responsabilità finanziaria delle Parti**

Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 3, il Soggetto Beneficiario assume nei confronti del Ministero tutte le responsabilità finanziarie connesse all'attuazione del

Progetto.

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, sono comunque responsabili delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo, così come descritte nel Progetto, in relazione ai ruoli assunti nell'ambito del presente Accordo ai sensi degli artt. 3 e 4.

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte nel Progetto e nel presente Accordo, ciascuna delle Parti sarà responsabile finanziariamente, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, nei limiti della propria quota di attività e, in particolare:

- CNR - Beneficiario nella misura di Euro 22.551.962,40
- Area Science Park - Co-beneficiario nella misura di Euro 5.297.374,19
- Politecnico di Milano - Co-beneficiario nella misura di Euro 4.847.852,77
- Università degli Studi di Milano - Co-beneficiario nella misura di Euro 1.302.810,60

Le Parti espressamente escludono la responsabilità finanziaria solidale.

#### **Articolo 6- Comitato di coordinamento**

Le Parti concordano di costituire un Comitato di Coordinamento di Progetto al fine di monitorare la realizzazione e la corretta esecuzione dello stesso assicurando la continuità e la proficuità della collaborazione tra le Parti, nonché il coordinamento degli apporti resi da ciascuna delle Parti nell'implementazione delle attività.

Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore scientifico del Progetto e costituito da due componenti per ogni Parte:

#### **per il CNR:**

il Coordinatore Scientifico del Progetto o suo delegato

la Dott.ssa Cristina AFRICH

il Responsabile Amministrativo

la Dott.ssa Francesca FORTUNATI

**per i Co-beneficiari:**

**per AREA Science Park:**

il Dott. Stefano COZZINI

la Dott.ssa Eva VESSEL

**per il Politecnico di Milano**

il Prof. Riccardo BERTACCO

il Dott. Federico COLOMBO

**per l'Università degli Studi di Milano**

il Prof. Giorgio ROSSI

il Dott. Fortunato LAFACE

Il Comitato di Coordinamento svolgerà le seguenti macro attività: monitoraggio delle spese, coerenza con il cronoprogramma procedurale e di spesa, come disposto all'art. 6 dell'Avviso, raggiungimento delle *milestones* e sottomissione *deliverables* e di tutte le attività derivanti.

Il Comitato di Coordinamento dovrà riferirsi al Comitato di controllo nominato dal CNR ai fini della verifica della congruità delle spese esposte negli Stati di avanzamento bimestrali, o per eventuali criticità emerse in itinere.

**Articolo 7 – Modalità di erogazione e rendicontazione**

Le risorse erogate dal Ministero per la realizzazione del Progetto saranno ricevute dal Soggetto Beneficiario sulla base dei flussi finanziari descritti nel Progetto. Il Soggetto Beneficiario si impegna a trasferire a ciascun partecipante alla compagine di Progetto la quota di contributo ad esso spettante.

Il Soggetto Beneficiario non risponde in alcun modo, nei confronti dei Co-beneficiari, dei ritardi nei pagamenti o dei minori pagamenti da parte del Ministero,

dipendenti da qualunque causa o ragioni non direttamente imputabili al Soggetto

Beneficiario. Le erogazioni in favore delle Parti sono, altresì, subordinate e condizionate all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del MUR.

Il CNR, in qualità di Soggetto Beneficiario, si impegna a trasferire al Co-beneficiario per tutte le attività di competenza e previa verifica del pieno conseguimento degli obiettivi e dei *deliverables* assegnati come da Allegato B dell'Avviso, le singole quote di finanziamento di spettanza, entro cinque (5) giorni dall'effettivo ricevimento delle quote di contributo erogate da parte del Ministero, sulla base delle richieste di anticipo e rimborso.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, con indicazione del CUP assegnato al Progetto, sul conto corrente dedicato per gli accrediti relativi alle agevolazioni comunicato dal Co-beneficiario nel rispetto della normativa vigente.

Il Soggetto Co-beneficiario dovrà inviare al Comitato di Coordinamento, con cadenza bimestrale, entro e non oltre i dieci (10) giorni che precedono la sottomissione e il caricamento degli stati di avanzamento, la rendicontazione scientifica e finanziaria, che verrà sottoposta al vaglio del Comitato di controllo nominato dal CNR, che trasmetterà il proprio parere sul conseguimento degli obiettivi e sulla congruità delle risultanze economico-finanziarie alla Direzione Generale del CNR.

Ai fini del corretto adempimento delle obbligazioni in capo al Soggetto Beneficiario previste dall'art 13 dell'Avviso, la rendicontazione finanziaria dovrà essere comprensiva dell'elenco di tutte le spese ammissibili ed effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, ai fini del monitoraggio e dei controlli.

Il Soggetto Co-beneficiario dovrà trasmettere al Soggetto Beneficiario entro dieci (10) giorni dalla conclusione del Progetto la Relazione Tecnica finale. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la Relazione tecnica finale, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'Obiettivo Generale previsto dalla scheda tecnica, così come approvata.

In ogni caso, i trasferimenti delle risorse tra le Parti avverranno unicamente a titolo di rimborso spese e costi dalle medesime sostenute, senza margini di guadagno e senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo il presente accordo esclusivamente ispirato alla cooperazione istituzionale e non configurabile in alcun modo quale contratto a prestazioni corrispettive.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'Accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse nell'ambito di accordo di cooperazione fra soggetti pubblici, le Parti dichiarano che le operazioni connesse al presente Accordo sono da considerarsi fuori campo I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura elettronica.

#### **Art. 8 – Impegni delle Parti**

Fermo restando tutti gli altri obblighi indicati all'art. 11 dell'Avviso, le Parti, in particolare, si impegnano:

a) a garantire il rispetto della soglia massima del 20% dell'eventuale attività economica svolta (ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione) e, al tal fine, si impegnano a tenere una contabilità separata relativamente alle attività economiche e non economiche garantendo, con le modalità indicate all'art. 11 dell'Avviso, che i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante appositi sistemi contabili, sia a livello singolo che aggregato;

b) al rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;

c) al rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere.

Le Parti, inoltre, si impegnano a porre in essere il massimo sforzo possibile al fine di individuare, entro la durata dell'Accordo, un modello organizzativo adatto a condurre l'infrastruttura NFFA-DI e a garantirne le condizioni per la sostenibilità economica – finanziaria, indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del Progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al Soggetto attuatore, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 1, lett. w) dell'Avviso.

#### **Art. 9 – Inadempienza del Soggetto Co-beneficiario e diritto di rivalsa**

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del Progetto, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione delle attività previste dal Progetto da parte del Soggetto Co-beneficiario, il Soggetto Beneficiario avrà diritto al ricorso ai poteri sostitutivi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con facoltà di rivalersi nei confronti del soggetto parzialmente o totalmente inadempiente per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, direttamente e indirettamente connessi all'inadempimento.

Al fine di garantire l'attuazione del Progetto e l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Parti, nel superiore interesse pubblico al conseguimento degli obiettivi di innovazione e sviluppo perseguiti con l'iniziativa e fatta salva comunque la responsabilità della Parte inadempiente ai sensi del comma che precede:

a) Nel caso di mancato rispetto delle *milestones* e/o mancata produzione dei *deliverables* assegnati per una scadenza, il Soggetto Beneficiario, mediante comunicazione scritta, descrive l'inadempimento contestato ed assegna al Soggetto Co-beneficiario inadempiente un termine per provvedere non superiore a trenta giorni;

b) Nel caso di inottemperanza ai termini dell'Accordo, la Parte inadempiente potrà essere estromessa e le attività, alla medesima assegnate, verranno ripartite tra le altre Parti. Laddove le attività assegnate alla Parte inadempiente non potessero essere svolte, per carenza delle relative competenze, dalle altre Parti, la Parte inadempiente, previo assenso del Ministero, potrà essere sostituita da altro Ente in possesso dei medesimi requisiti e competenze che abbia accettato di aderire all'Accordo facendone propri tutti i termini e le condizioni;

c) Nel caso in cui nessuna delle Parti – in considerazione delle competenze specialistiche necessarie per l'attività considerata – sia in grado di sostituirsi alla Parte inadempiente e non sia stato possibile individuare un Ente subentrante nell'Accordo che possa portare a termine le attività, il Soggetto Beneficiario, ove possibile, individuerà, nel rispetto delle disposizioni di legge, uno o più soggetti terzi ai quali affidare lo svolgimento degli specifici compiti non effettuati dalla Parte inadempiente.

In ogni caso, al verificarsi di una qualsiasi delle fattispecie di cui sopra, la Parte inadempiente non avrà diritto ad alcun rimborso relativamente alle attività svolte da

altro Ente o soggetto e dovrà farsi carico, oltre al ristoro del maggior danno, di tutti i costi che ciascuna altra Parte della compagine di Progetto abbia sostenuto per rimediare all'inadempimento.

#### **Art. 10 - Obblighi di sostenibilità**

Le Parti si impegnano a gestire l'infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del Progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al Soggetto Beneficiario.

Le Parti si impegnano, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione da parte del Ministero, e ad assicurare la stabilità del Progetto entro i limiti previsti dalla normativa europea applicabile.

#### **Art. 11 - Durata**

Il presente Accordo sarà pienamente valido, efficace e vincolante per le Parti a partire dalla data di sottoscrizione e terminerà decorsi dieci (10) anni dal pagamento finale corrisposto al Soggetto Beneficiario, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento 1303/2013. La durata prevista potrà essere prorogata nei casi previsti dalla legge.

Eventuali modifiche al presente Accordo derivanti da esigenze sopravvenute, ivi incluse eventuali proroghe alla sua durata, compatibilmente con le previsioni dell'Avviso e del provvedimento di approvazione del Progetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: modifiche al budget rispetto a quanto previsto nella proposta progettuale), dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti con apposito atto scritto.

Il presente Accordo si intenderà risolto qualora il Progetto non sia ammesso al finanziamento o ricada nelle ipotesi indicate all'art. 10, paragrafo 4, lettere b) ed e)

dell'Avviso.

**Art. 12 - Nullità parziale**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficerà la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

**Art. 13 – Divieto di cessione**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

**Art. 14 - Codice di Comportamento**

Le Parti dichiarano espressamente di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento sopra richiamato comporta la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

**Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i. le Parti dichiarano che sono per legge inserite nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia.

Le Parti si obbligano, nell'eventualità di operazioni con terzi assoggettate alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ad inserire nei relativi accordi negoziali apposite clausole nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i .

#### **Art. 16 - Adempimenti connessi alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le Parti assicurano e garantiscono il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale impiegato nelle attività del Progetto di rispettiva pertinenza e, in tal senso, provvederanno autonomamente alle necessarie coperture assicurative e singolarmente daranno corso ad ogni adempimento, con tempestività, secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle norme vigenti in materia.

#### **Art. 17 - Diritti di proprietà intellettuale sui risultati**

I risultati derivanti dalle attività effettuate da una Parte nell'ambito del Progetto sono di proprietà esclusiva della Parte che li ha ottenuti nell'esecuzione delle attività di propria competenza, come previsto dall'art. 8 dell'Allegato D – “*Disciplinare*” dell'Avviso. Qualora i risultati derivanti dalle attività svolte dalle Parti non risultino ulteriormente scindibili, tali risultati si considerano in co-titolarità tra le Parti che hanno contribuito attivamente alla loro creazione, in misura direttamente proporzionale al contributo inventivo apportato da ciascuna di esse nel caso specifico.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi accordi per disciplinare la titolarità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sugli eventuali risultati congiunti, ivi incluso il trasferimento delle rispettive quote di titolarità, l'uso e lo sfruttamento dei suddetti diritti e la gestione delle eventuali procedure di registrazione e/o brevettazione. In ogni caso ciascuna Parte avrà il diritto di usare i risultati congiunti delle attività relative al Progetto a fini di ricerca istituzionale.

Ciascuna Parte rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività previste dal Progetto.

Ciascuna parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sulla proprietà intellettuale detenuta delle altre Parti, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell'ambito del Progetto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti esclusivamente per le attività strettamente correlate all'esecuzione del Progetto in conformità alle regole eventualmente indicate dalla parte proprietaria.

#### **Art. 18 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali e a non rendere note, divulgare o comunicare a terzi informazioni, documenti e cognizioni che gli vengano espressamente comunicate dalle altre Parti come “riservate”, “confidenziali” o simili, o altrimenti disporre senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

L'obbligo di riservatezza non si applica a quei fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti che:

- a) al momento della relativa comunicazione si possa provare fossero già di dominio pubblico;
- b) al momento della comunicazione si possa provare fossero già conosciuti dalla Parte che li ha ricevuti;
- c) si possa provare siano stati elaborati dalla Parte che li ha ricevuti in modo del tutto indipendente;
- d) la Parte che li ha ricevuti sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza

a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso la Parte ricevente ne darà immediata notizia scritta alla parte proprietaria.

In ogni caso, non potranno essere considerate riservate le informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato i termini indicati nel presente Accordo;

Le Parti si renderanno garanti che il personale da esse destinato allo svolgimento delle attività previste dal Progetto mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni delle quali esse verranno a conoscenza per l'esecuzione delle attività relative al Progetto, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

Il personale delle Parti a qualunque titolo coinvolto nel Progetto, ivi incluso il personale amministrativo, sarà direttamente ed esclusivamente responsabile del danno che derivi dalla violazione alle disposizioni del presente articolo e, a tal riguardo, ciascuna Parte renderà edotto il proprio personale degli obblighi di riservatezza richiamati nel presente Accordo.

L'obbligo di riservatezza di cui sopra dovrà essere osservato nel corso dell'intera durata del Progetto.

#### **Art. 19 – Controversie e foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto

dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

#### **Art. 21 – Adempimenti e spese**

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

PEC CNR: [protocollo-ammcen@pec.cnr.it](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it)

PEC Area Science Park: [protocollo@pec.areasciencepark.it](mailto:protocollo@pec.areasciencepark.it)

PEC Politecnico di Milano: [pecateneo@cert.polimi.it](mailto:pecateneo@cert.polimi.it)

PEC Università degli Studi di Milano: [unimi@postecert.it](mailto:unimi@postecert.it)

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale secondo le disposizioni di legge. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### **Art. 22 – Intero accordo**

Il presente Accordo stabilisce l'intesa generale delle Parti in relazione alle questioni qui enunciate e sostituisce tutti i precedenti accordi, patti, impegni, comunicazioni, dichiarazioni di pari oggetto, sia scritte che orali intervenute tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma lì, (data dell'ultima firma digitale)

